

- 2) Se le disposizioni dell'articolo 5 [paragrafo 1, punto 2, lettera b)] e dell'articolo 6 della legge belga del 15 maggio 2007, relativa al riconoscimento e alla tutela della professione di perito automobilistico, lette in combinato disposto con le disposizioni della legge del 12 febbraio 2008, che istituisce un quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali UE, specialmente gli articoli 6, 8 e 9, interpretate nel senso che la nozione di attività temporanea e occasionale escluda la possibilità per un prestatore stabilito in uno Stato membro di effettuare prestazioni in un altro Stato membro qualora esse abbiano una certa ricorrenza, pur senza essere regolari, oppure di avervi una qualche infrastruttura, siano compatibili con le precitate disposizioni della direttiva 2005/36/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2005, L 255, pag. 22.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich
(Austria) il 19 ottobre 2020 — J.P./ B.d.S.L.**

(Causa C-521/20)

(2021/C 35/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Parti

Ricorrente: J.P.

Amministrazione resistente: B.d.S.L.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (segnatamente in combinato disposto con la direttiva Eurobollo 1999/62/CE ⁽¹⁾) debba essere interpretato nel senso che il combinato disposto di norme nazionali che — come l'articolo 20, paragrafo 2, del BStMG in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 2, del VStG — imponga il cumulo delle repressioni e delle sanzioni di violazioni seriali dell'obbligo di pagamento del pedaggio commesse su tratti di strada rispettivamente delimitati, sia in contrasto con il divieto di azioni e sanzioni plurime qualora non siano nel contempo stabiliti a tal riguardo, a livello legislativo, né un obbligo di coordinamento di tutte le autorità amministrative e dei giudici competenti per tali procedimenti sanzionatori, né un obbligo espresso di applicazione effettiva del principio di proporzionalità in relazione all'importo della sanzione complessiva.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU 1999, L 187, pag. 42.)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 ottobre
2020 — OE / VY**

(Causa C-522/20)

(2021/C 35/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: OE

Resistente: VY